

dizione rimangono quegli impiegati i quali, pur essendosi presentati all'esame di concorso ed avendo dato prova di capacità in modo di essere stati ritenuti idonei, non possono pur tuttavia essere immediatamente promossi? Dovranno essi subire il concorso una seconda volta?

Mi pare che ciò sarebbe assolutamente contrario allo spirito del decreto organico, perchè, tra le altre cose, solo nei riguardi della disciplina questi impiegati si sentirebbero molto esautorati; e poi perchè non tutti gli anni si può indire questo concorso, perchè non tutti gli anni si fanno nelle vacanze nei posti di consigliere o di primo segretario al Ministero; onde succede che questi segretari rimangano lungo tempo in questa condizione, e poi, in una età in cui non è più agevole subire degli esami, sono di nuovo chiamati ad esami di concorso.

Su questo primo punto io richiamo l'attenzione del ministro, perchè si rischia di cadere in un'ingiustizia, non solo, ma di scompigliare la carriera e di esautorare impiegati capaci.

Presidente. Onorevole Pinchia, la prego di restringere i suoi argomenti, perchè i cinque minuti sono quasi trascorsi.

Pinchia. Il secondo punto sul quale debbo richiamare l'attenzione del ministro è quello della retroattività del decreto in base al quale si bandisce questo concorso, e che è del 1897. Ora tutti coloro i quali sono entrati in carriera anteriormente all'agosto 1897, erano entrati coll'affidamento che questo esame era un vero e proprio esame di idoneità, e quindi essi avevano il diritto di entrare nella graduatoria e di essere ammessi ai posti di consigliere e di primo segretario al Ministero senza subire un altro esame. Evidentemente se diversamente si interpretasse il decreto del 1897 si incorrerebbe in una seconda ingiustizia, si violerebbero i diritti acquisiti.

Quindi, onorevole sotto-segretario di Stato, è questione di retroattività, è questione d'indole da dare all'esame, è questione della posizione fatta a coloro che, essendosi presentati all'esame ed avendo dato prova di capacità, non possono essere immediatamente promossi per mancanza di posti. Questi sono i tre punti sui quali io insisto, e non chiedo dal sotto-segretario delle dichiarazioni, ma l'assicurazione che queste condizioni di fatto e di di-

ritto saranno accuratamente studiate per tutelare la situazione di questi impiegati. *(Bene!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

Marsengo-Bastia, *sotto-segretario di Stato per l'interno.* Io sono dolente, in seguito a quanto ho già detto, di non poter discutere ora gli argomenti così bene svolti dall'onorevole Pinchia. Lo assicuro però che il Governo, seppure non ne ha già tenuto conto, terrà conto delle raccomandazioni da lui fatte.

Pinchia. La ringrazio.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Pinchia.

Ne viene ora una dell'onorevole Santini al ministro della marina « per conoscere quali contratti abbiano legato e tuttora leghino l'amministrazione della marina alle acciaierie di Terni. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marina.

Palumbo, *ministro della marina.* Premetto che la mancanza assoluta di stabilimenti importanti metallurgici (parlo di tempi passati) nei quali si potessero costruire le piastre per la corazzatura delle navi, indusse il Governo ad agevolare, per quanto era possibile e nei limiti permessi dalle nostre leggi, la fondazione dell'acciaieria di Terni, la cui società già era costituita. A tale scopo fu stipulato un contratto fondamentale in data 16 maggio 1884, il quale poi venne modificato con la convenzione del 15 dicembre 1887 e con altri atti addizionali del 14 luglio 1888 e 2 luglio 1894.

Col primo contratto, vale a dire con quello col quale la società veniva fondata, fu affidata alla detta società la fornitura di 8,600 piastre per corazze, distinte in due categorie, una di lire 2,000 e l'altra di lire 1,200 la tonnellata, ed ammontanti complessivamente a lire 16 milioni. Di poi venne accordata alla società un'anticipazione di lire 3,200,000 pagabili in sette rate corrispondenti alla spesa occorrente per gli studi ed il miglioramento che gradatamente si richiedeva nella lavorazione delle piastre di corazzatura. Tale anticipazione però veniva garantita con una ipoteca sui fondi della società, e questa si obbligava ad assicurarne il rimborso mediante la ritenuta di 400 lire su ogni tonnellata di piastre che avrebbe consegnata.

Con una seconda convenzione in data 15 dicembre 1887 fu stabilito, allo scopo di sop-